

INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA AGLI INVALIDI DEL LAVORO

INDICE

1 REGOLAMENTO

- Titolo I: Disposizioni Generali
- Titolo II: Livelli delle Prestazioni
- Titolo III: Dispositivi Particolari

2 ALLEGATI

- [allegato 1](#): Servizi e dispositivi tecnici forniti dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio
- [allegato 2](#): Modalità e condizioni di fornitura richiesti ai fornitori di dispositivi inseriti nell'elenco 1 del nomenclatore tariffario
- [allegato 3](#): Termini massimi di consegna/fornitura
- [allegato 4](#): Tabella dei rinnovi
- [allegato 5](#): Ginocchio a completo controllo elettronico

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - *(Fonti normative)*

Nell'ambito del nuovo sistema di indennizzo e sostegno sociale delineato dal D. Lgs. n. 38/2000, l'INAIL provvede all'erogazione di prestazioni di assistenza protesica previste dal presente regolamento a favore dei propri assicurati ai sensi:

- degli Articoli 66, 90, 236, 178 e seguenti, nonché 126 e 256 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, in seguito definito semplicemente "Testo Unico";
- dell'Articolo 5 del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni nella legge n. 33/1980;
- dell'Articolo 57 della legge n. 833/1978 e dell'Articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1979;
- dell'art. 2, comma 2, del D.M. 27.8.1999 n. 332.

Articolo 2 - *(Soggetti destinatari)*

Gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica di cui al presente regolamento, ai sensi del T.U. 30.6.1965 n. 1124.

L'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica compete anche:

- a) ai titolari di rendita a termine revisionale scaduto ai sensi degli Artt. 83, 137, 230 del Testo Unico per lesioni dipendenti da infortunio o malattia professionale,
- b) agli invalidi liquidati in capitale in base alle cessate leggi di tutela per lesioni dipendenti da infortunio o malattia professionale ;
- c) agli invalidi assistibili ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento della speciale gestione approvato il 12.12.1941.

Articolo 3 - *(Finalità delle prestazioni di assistenza protesica)*

Le prestazioni di assistenza protesica hanno la finalità di mettere a disposizione delle persone affette da menomazioni derivanti da infortuni sul lavoro e da malattie professionali dispositivi tecnici, ausili, sistemi tecnologici ed informativi finalizzati al massimo

recupero possibile e valorizzazione delle risorse psicofisiche, alla promozione della qualità della vita, all'accessibilità e alla partecipazione attiva al contesto familiare, sociale e lavorativo.

Articolo 4 - (*Équipe Multidisciplinari*)

L'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica si realizza, di norma, nell'ambito di un "progetto riabilitativo individualizzato" finalizzato al recupero delle capacità lese ed al reinserimento familiare, sociale e lavorativo della persona disabile.

Il "progetto riabilitativo individualizzato" è definito da una équipe multidisciplinare che opera la "presa in carico" del lavoratore nei nuovi casi di infortunio o malattia professionale che, in conseguenza della loro particolare gravità e complessità, comportano perdita della capacità lavorativa.

L'équipe multidisciplinare interviene sempre nel caso di erogazione dei dispositivi previsti nel Titolo III.

Il "progetto riabilitativo individualizzato" definisce gli obiettivi a medio e lungo termine ed individua gli interventi da porre in essere, integrandosi con eventuali progetti terapeutico-riabilitativi elaborati da altri soggetti e coinvolgendo il lavoratore e/o i suoi familiari nella proposta o nella decisione di iniziative ed attività di tipo sanitario, amministrativo, sociale e di reinserimento lavorativo.

Le équipes multidisciplinari, articolate in primo e secondo livello, sono composte dalle professionalità presenti all'interno dell'Istituto:

- l' **équipe di 1° livello** : responsabile del processo lavoratori, dirigente medico e funzionario socio-educativo;

- l' **équipe di 2° livello** : dirigente delle attività istituzionali, dirigente medico, funzionario socio-educativo.

In relazione alla complessità ed alla particolarità del caso trattato, possono essere integrate da altre professionalità interne all'Istituto (consulente tecnico per l'edilizia, formatore, comunicatore, funzionario informatico).

In caso di comprovata ulteriore necessità ed in mancanza di professionalità rinvenibili all'interno dell'Ente, è possibile avvalersi di consulenze esterne (psicologo, mediatore culturale, ecc.) mediante apposito contratto da stipulare in conformità alle vigenti disposizioni in materia, ricorrendo preferibilmente a professionalità di organismi/associazioni accreditati e riconosciuti da Istituzioni pubbliche.

Le **équipes multidisciplinari di primo livello** , costituite nelle Unità Territoriali, prendono in carico l'infortunato o il tecnopatico e adottano congiuntamente, sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli aspetti della persona, decisioni ed interventi, dando vita ad un progetto riabilitativo individualizzato.

Le **équipes multidisciplinari di secondo livello** , costituite nelle Direzioni Regionali, svolgono attività di orientamento, indirizzo e coordinamento delle équipes di primo livello rispetto ai casi di particolare complessità e gravità, assicurando uniformità operativa e normativa.

Le équipes multidisciplinari di primo livello e di secondo livello possono avvalersi, nella definizione ed attuazione del progetto riabilitativo individualizzato, delle competenze tecniche espresse dall' **équipe multidisciplinare istituita presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio**, e, limitatamente alla consulenza fisiatrica, **del personale specialistico del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra** .

Articolo 5 - (*Individuazione delle prestazioni di assistenza protesica*)

Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle seguenti **prestazioni di assistenza protesica**:

a) i **dispositivi tecnici previsti** dal "Nomenclatore" di cui al Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale emanato con decreto del Ministero della salute 27 agosto 1999, n. 332. I dispositivi tecnici previsti dal citato "Nomenclatore" sono:

1) **dispositivi** (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti "**su misura e quelli di serie**", la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un "tecnico abilitato", e i **dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti** che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati ed allestiti a misura da un "tecnico abilitato". La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria (R.D. n. 1265/34, D.lgs n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, Legge n. 42/99) (**elenco 1 del "Nomenclatore"**);

2) **dispositivi di serie** per la consegna dei quali non è richiesto l'intervento del "tecnico abilitato" (**elenchi 2 e 3 del "Nomenclatore"**);

b) i **dispositivi tecnici personalizzati non compresi** nel succitato "Nomenclatore", **sia riconducibili** per omogeneità funzionale a quelli ivi previsti ("**extratariffari** ") **che non riconducibili**. Il concetto di riconducibilità, anche ai fini economici del calcolo della tariffa del dispositivo extratariffario, si applica ai soli dispositivi dell'elenco 1;

c) **altri dispositivi non personalizzati ed accessori e/o prestazioni e servizi particolari**, finalizzati all'autonomia personale, al miglioramento dell'accessibilità ambientale ed abitativa, nonché a consentire il reinserimento familiare, lavorativo e sociale (quali, ad esempio, gli ausili informatici, domotici, servizi di informazione e consulenza, adattamenti per veicoli ed abbattimento barriere architettoniche).

L'Istituto, al fine di non incidere sulla tempestività della prestazione, ove sussistano dubbi circa la competenza alla concessione, assume la spesa, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione la cui competenza sia successivamente accertata.

L'Istituto provvede, altresì, alla fornitura totale o parziale dei dispositivi tecnici di cui l'assistito risulti dotato per cause anche extralavorative, qualora questi subiscano danni in occasione di lavoro.

Articolo 6 - (Modalità di erogazione)

L'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica di cui all'art. 5 è subordinata all'attivazione del seguente procedimento, articolato in: prescrizione, provvedimento autorizzativo, fornitura e collaudo.

Per quanto concerne il procedimento riguardante i dispositivi, gli accessori, le prestazioni ed i servizi di cui al punto c) dell'art. 5, si rimanda al Titolo III.

Articolo 7 - (Prescrizione dei dispositivi tecnici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5)

La **prescrizione** costituisce parte integrante del progetto riabilitativo individualizzato definito dall'équipe multidisciplinare di cui all'art. 4.

La **prima prescrizione** di un dispositivo tecnico deve comprendere:

a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e/o strumentale dell'assistito;

b) l'indicazione (sempre, non solo nel caso di prima prescrizione):

- del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa dei codici di nomenclatore necessari per identificarlo e dei componenti, delle parti o delle lavorazioni (eventualmente codificati) non previste dal nomenclatore, chiaramente identificabili;
- degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;

c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente:

- il significato terapeutico e riabilitativo;
- le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo;
- le possibili controindicazioni;
- le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.

Il dirigente medico della Unità Territoriale è competente e responsabile della prescrizione dei dispositivi tecnici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5.

L'attività di consulenza, indirizzo e monitoraggio degli aspetti medici connessi alla prescrizione e collaudo delle protesi è svolta dalla Sovrintendenza Medica Generale.

La prescrizione medica è sempre necessaria, anche per il **rinnovo**, la **manutenzione**, la **riparazione** dei dispositivi tecnici e degli ausili, ai fini delle attestazioni delle condizioni di cui ai successivi artt. 19 e 20.

Articolo 8 - (Autorizzazione dei dispositivi tecnici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5)

Ai fini dell'**autorizzazione** all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, il funzionario amministrativo dell'Unità Territoriale competente per territorio provvede ad acquisire la seguente documentazione:

- **prescrizione medica** (in tutti i casi di fornitura, rinnovo, manutenzione e riparazione)

- **preventivo di spesa del fornitore** stilato secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2, punto 1;

- **autocertificazione del fornitore** di accettazione dei criteri previsti al punto 4 dell'allegato 2 per il riconoscimento della tariffa massima.

Acquisita la sopra indicata documentazione e verificata la disponibilità finanziaria, il funzionario amministrativo emette l'atto autorizzativo che dovrà essere inviato al fornitore ed all'infortunato.

L'autorizzazione dovrà sempre contenere l'obbligo per l'infortunato a presentarsi al medico prescrittore dell'Unità Territoriale per effettuare il collaudo nei termini previsti dall'art. 17.

Le predette Unità Territoriali liquidano altresì le prestazioni economiche accessorie contemplate dal successivo art. 22.

Art. 9 - *(Volontà dell'assistito)*

Nel pieno rispetto della libertà di scelta del fornitore che compete all'assistito, le Unità Territoriali avranno cura di fornire allo stesso una completa e corretta informazione sui servizi resi, in materia di dispositivi tecnici ed ausili, dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio e dalle sue strutture decentrate.

Articolo 10 - *(Aziende abilitate alla fornitura)*

La fornitura dei dispositivi e ausili di cui all'art. 5 si realizza prioritariamente tramite il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e le sue Strutture decentrate che garantiscono elevati livelli qualitativi delle prestazioni, in considerazione dell'esperienza acquisita nell'ambito delle forniture di dispositivi tecnici, dei servizi ad esse connesse e delle consulenze in materia.

L'allegato 1 contiene l'elenco dei dispositivi tecnici e dei servizi forniti dal Centro Protesi di Budrio.

Tenuto conto della scelta effettuata dall'assistito, per l'erogazione dei:

- **dispositivi definiti "su misura"** di cui alle lettere a), punto 1) e b) dell'art. 5, le Unità Territoriali si rivolgono alle sole aziende iscritte presso il Ministero della Salute come previsto dalla normativa vigente;

- **dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti** di cui alla lettera a), punto 1) dell'art. 5, le Unità Territoriali si possono rivolgere, oltre che al Centro Protesi, ai soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente che dispongano del tecnico abilitato, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi.

Per l'erogazione dei **dispositivi non personalizzati inclusi e non inclusi negli elenchi 2 e 3** del "Nomenclatore", le Unità Territoriali si rivolgono, oltre che al Centro Protesi, ai fornitori aggiudicatari delle procedure di acquisizione previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile vigente (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 26 gennaio 2000).

Articolo 11 - *(Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi tecnici)*

Per i **dispositivi inseriti nell'elenco 1** del "Nomenclatore", al fine di garantire la qualità della fornitura, le Unità Territoriali applicano nei confronti delle aziende abilitate la tariffa massima prevista solo se risultano soddisfatti tutti i requisiti aggiuntivi contenuti nell'allegato n. 2, punto 4.

Il mancato rispetto delle citate condizioni di fornitura comporta una riduzione in ragione di due punti percentuali per ogni condizione, fino ad un massimo del 16% dell'importo della fornitura autorizzata.

Per i **dispositivi non personalizzati e per gli apparecchi inclusi e non inclusi negli elenchi 2 e 3** del "Nomenclatore", qualora la fornitura non avvenga tramite il Centro Protesi, le tariffe riconosciute dalle Unità Territoriali sono determinate mediante le procedure di acquisizione previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile.

Tali procedure di acquisizione possono essere espletate dalle Unità Territoriali, anche in forma associata, o dalla Direzione Regionale, al fine di garantire uniformi livelli di qualità ed economie di scala.

Il mancato rispetto dei termini massimi di consegna indicati nell'allegato 3 comporta un ulteriore abbattimento del valore della fornitura nelle misure indicate nel predetto elenco.

Le Unità Territoriali renderanno edotte le aziende abilitate che intendono fornire i dispositivi tecnici inseriti nell'Elenco 1, sulle modalità e condizioni da seguire per la fornitura degli stessi, contenute negli allegati 2 e 3.

Articolo 12 - *(Dispositivi personalizzati non previsti dal Nomenclatore di cui alla lettera b dell'art. 5)*

Per i dispositivi personalizzati non previsti dal "Nomenclatore", sia riconducibili (extratariffari) che non riconducibili, ove la

fornitura non sia realizzata dal Centro Protesi, le Unità Territoriali sono tenute a seguire, di volta in volta per le singole fattispecie, le disposizioni contenute nel già citato Ordinamento amministrativo contabile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i preventivi di spesa devono essere scrupolosamente redatti secondo le modalità riportate nell'allegato 2, punto 1;

- ai fini dell'autorizzazione, il prezzo proposto dall'azienda fornitrice potrà essere confrontato con quello ritenuto congruo dal Centro Protesi.

Qualora l'assistito scelga di applicare il dispositivo prescritto non presso il Centro Protesi, ma presso l'officina che propone la tariffa più elevata o una tariffa superiore a quella proposta dal Centro Protesi, l'eventuale differenza di prezzo del dispositivo sarà a carico dell'assistito.

Il Centro Protesi può fornire consulenza, oltre che sulla congruità del preventivo, anche medico-specialistica sui dispositivi proposti.

Articolo 13 - *(Modalità di fornitura dei dispositivi tecnici)*

La fornitura del dispositivo tecnico prescritto avviene entro i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 3, pena l'applicazione delle penalità ivi definite.

Al momento della consegna del dispositivo, l'assistito o chi ne esercita la tutela, sottoscrive la dichiarazione di avvenuta consegna in triplice copia.

L'azienda fornitrice deve consegnare una copia all'assistito ed allegarne un'altra alla fattura da trasmettere all'Unità Territoriale ai fini del pagamento, unitamente alla documentazione tecnica.

La dichiarazione di avvenuta consegna deve altresì contenere i termini di presentazione dell'assistito al collaudo presso l'Unità Territoriale competente.

Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.

Il fornitore, inoltre, sia nel caso di prima fornitura che di rinnovi, è tenuto:

1) ad allegare alla dichiarazione di consegna o bollettino di spedizione da inviare alla Unità Territoriale:

- autocertificazione dei componenti costituenti il dispositivo tecnico;
- istruzioni dei prodotti, previste dalla normativa vigente;
- una certificazione di garanzia del dispositivo e dei singoli componenti in esso inseriti (nel caso di protesi ed ortesi).

2) a fornire, in occasione della consegna, all'assistito ed, eventualmente, a chi lo assiste, dettagliate istruzioni a mezzo di indicazioni scritte sull'uso del dispositivo erogato e sulla sua manutenzione.

Di quanto sopra devono essere edotte le aziende fornitrici.

Articolo 14 - *(Noleggio di dispositivi tecnici non personalizzati)*

Le Unità Territoriali possono erogare a noleggio, nel caso di utilizzo limitato nel tempo, i dispositivi tecnici non personalizzati.

Per il noleggio le Unità Territoriali potranno rivolgersi al Centro Protesi e alle sue strutture decentrate, o alle ditte specializzate del settore, individuate sulla base della comprovata qualità del servizio, in conformità alle disposizioni contenute nel vigente Ordinamento amministrativo/contabile.

I contratti stipulati con i fornitori devono prevedere la manutenzione, la sanificazione e la tempestiva riparazione o sostituzione dei dispositivi per tutto il periodo di assegnazione all'assistito.

La spesa preventivata derivante dal noleggio di uno stesso dispositivo non può eccedere il 50% del costo di acquisto del dispositivo.

Nel caso di successivo acquisto del dispositivo noleggiato, la spesa sostenuta per il noleggio deve essere scomputata dal costo di acquisto.

Il noleggio dei dispositivi tecnici deve seguire le stesse modalità di erogazione previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 15 - *(Casi di necessità e di urgenza)*

I dispositivi di cui all'art. 5 possono essere acquistati da parte dell'assicurato esclusivamente dietro preventiva autorizzazione, secondo le procedure previste agli artt. 7 e 8.

Nei casi di impossibilità all'acquisizione della preventiva autorizzazione dovuti a comprovata necessità ed urgenza, l'assicurato potrà acquistare il dispositivo tecnico a proprie spese, previa preventiva informazione all'Unità Territoriale competente.

Il collaudo dovrà tenere conto dell'effettiva idoneità, utilità ed urgenza del dispositivo tecnico acquisito.

Resta inteso che le spese sostenute potranno essere rimborsate solo dopo il collaudo, secondo quanto disposto nel successivo art. 17.

Il successivo rimborso, comunque, non potrà eccedere il limite di spesa che l'Unità Territoriale avrebbe sostenuto per la fornitura diretta, eventualmente anche presso altro fornitore.

Articolo 16 - *(Numerazione dei dispositivi protesici su misura)*

I dispositivi su misura forniti debbono riportare un numero di matricola, da cui si rilevi anche il mese e l'anno dell'autorizzazione, che deve essere impresso all'esterno, in modo visibile ed indelebile, in un punto non asportabile e non soggetto a logorio.

In caso di sostituzione della parte su cui inizialmente era stato impresso il numero di matricola, lo stesso numero dovrà essere reimpresso sulla parte sostituita.

L'assenza della numerazione comporta il collaudo negativo del dispositivo.

Articolo 17 - *(Prova di funzionalità e collaudo dei dispositivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5)*

Il collaudo dei dispositivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo tecnico ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato dal prescrittore.

A tal fine entro il termine di tre giorni lavorativi dalla consegna o dalla spedizione, il fornitore deve comunicare all'Unità Territoriale, che ha rilasciato la prescrizione, la data di consegna o di spedizione del dispositivo.

Ricevuta la comunicazione dall'avvenuta fornitura del dispositivo tecnico, l'Unità Territoriale deve provvedere a convocare l'infortunato affinché il collaudo avvenga entro i 20 giorni dalla fornitura.

Il dirigente medico dell'Unità Territoriale, che ha emesso la prescrizione, provvederà a verificare in fase di collaudo:

- la congruenza clinica del dispositivo tecnico, ove possibile;
- la funzionalità del dispositivo tecnico, ove la sua natura lo consenta;
- la corrispondenza del dispositivo tecnico all'autorizzazione (per quanto esternamente e visivamente rilevabile) anche sulla base della certificazione di cui all'art.13;
- la presenza della matricola, ove prevista, come richiesto dall'art. 16;
- la presenza delle istruzioni scritte di cui all'art. 13.

Il collaudo si deve intendere negativo qualora non sia soddisfatto uno dei requisiti sopra indicati.

L'eventuale collaudo negativo, da redigere in maniera dettagliata, deve essere notificato all'azienda fornitrice entro 5 giorni lavorativi, affinché questa provveda ad apportare le opportune variazioni o a fornire la documentazione mancante.

Il collaudo si deve, comunque, ritenere positivo nei confronti del fornitore nel caso in cui esso non venga effettuato dall'Unità Territoriale entro i 20 giorni previsti, anche a causa della mancata presentazione dell'assistito.

Qualora l'assistito non si presenti per il collaudo senza giustificato motivo, non verranno autorizzate, per il futuro, le riparazioni per mantenere in efficienza il dispositivo tecnico fornito.

Ai fini del successivo pagamento della fornitura, il medico prescrittore verificherà il rispetto dei termini di consegna di cui all'allegato 3.

Possano essere esclusi dalla procedura di collaudo:

- i dispositivi monouso;
- i dispositivi, le riparazioni e gli accessori di importo inferiore a € 200 per fornitura completa.

In occasione della visita per il collaudo deve essere, inoltre, sottoscritta una dichiarazione con la quale l'assistito si impegna a non alienare il dispositivo tecnico ricevuto.

Il collaudo dei dispositivi, erogati a soggetti non deambulanti, viene effettuato al domicilio dell'assistito ovvero presso l'Istituto di ricovero.

Articolo 18 - (*Garanzia*)

I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi tecnici per il periodo successivo alla consegna, non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 3 del presente Regolamento o superiore se dichiarato.

La garanzia decade nei casi previsti nell'allegato 3.

Articolo 19 - (*Manutenzione, riparazione*)

Le riparazioni dei dispositivi tecnici sono eseguite a cura e a spese delle Unità Territoriali.

L'ordinaria manutenzione e le piccole riparazioni, intese a conservare in buone condizioni i dispositivi tecnici forniti, come pure il rifornimento periodico di quanto necessario al loro funzionamento ed alla loro conservazione, ad eccezione di quegli elementi specificatamente dedicati, sono a carico dell'assistito.

Articolo 20 - (*Rinnovi*)

Il rinnovo totale o parziale del dispositivo in dotazione può essere concesso a richiesta degli interessati o su proposta diretta del Dirigente medico prescrittore.

Gli assistiti, all'atto della richiesta, devono dimostrare che il dispositivo tecnico non sia più utilizzabile.

Il rinnovo totale o parziale è subordinato alle seguenti condizioni:

- il dispositivo tecnico non sia più utilizzabile;
- il dispositivo tecnico sia ancora necessario;
- la riparazione non sia economicamente conveniente rispetto alla fornitura del dispositivo completo ovvero la riparazione sia impossibile dal punto di vista tecnico ovvero la riparazione non consenta, comunque, una perfetta funzionalità del dispositivo;
- sia trascorso il termine minimo di rinnovo previsto per il dispositivo tecnico (allegato n. 4) o parte di esso, salvo che ricorrano particolari condizioni di ambiente o di lavoro o fisiche dell'assistito che abbiano determinato una più rapida usura o non rispondenza del dispositivo tecnico;
- sia possibile un uso più proficuo ed efficiente del dispositivo tecnico in presenza di miglioramenti tecnologici e/o di mutate condizioni di ambiente, di lavoro o dello stato fisico dell'assistito.

I tempi minimi di rinnovo, qualora non sia possibile o economicamente conveniente la riparazione, possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.

Alla scadenza del termine minimo, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del dirigente medico dell'Unità Territoriale competente.

Nel caso di smarrimento e/o furto del dispositivo tecnico fornito, acquisita copia della denuncia resa alle competenti autorità, la fornitura potrà essere concessa una sola volta, prima che siano decorsi i tempi minimi per il rinnovo.

Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo.

L'Unità Territoriale autorizza i rinnovi e/o le riparazioni dei dispositivi tecnici erogati anche per adeguarli alla crescita del minore.

Articolo 21 - (Registrazioni)

Le Unità Territoriali sono tenute a registrare, per ogni singolo assistito, i dati relativi al tipo di dispositivo tecnico o altro dispositivo particolare erogato (Titolo III), alla ditta fornitrice, al pagamento effettuato, alla data del collaudo, al termine di scadenza, ai rinnovi e alle riparazioni, utilizzando al riguardo la procedura informatizzata e la prevista modulistica.

Articolo 22 - (Prestazioni economiche accessorie)

Gli assistiti che si recano presso le Strutture dell'Inail ovvero vengono inviati presso altre Strutture per:

- accertamenti;
- prescrizione;
- fornitura;
- collaudo;
- adattamento;
- rinnovo;
- riparazione dei dispositivi tecnici

hanno diritto alle seguenti prestazioni economiche accessorie secondo le vigenti disposizioni:

- rimborso della spesa effettivamente sostenuta e documentata per soggiorno (vitto e pernottamento in stanza singola o doppia ad uso singolo), ove necessario per la distanza dal luogo di residenza, in alberghi, prioritariamente convenzionati con l'INAIL, di categoria fino a quattro stelle, solo a condizione che presso le Strutture ospitanti non siano disponibili aree di accoglienza, fatta salva comunque l'autorizzazione della competente Unità territoriale;
- rimborso spese di viaggio per l'assicurato e per l'eventuale accompagnatore;
- diaria, limitatamente ai giorni di viaggio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- integrazione rendita quando prevista.

Il rimborso forfettario della spesa dei pasti non spetta all'infortunato nei casi in cui essa sia compresa nella retta alberghiera o in quella di ricovero (a tempo pieno o in day hospital).

La presenza dell'accompagnatore deve essere motivata dalle condizioni psico-fisiche dell'assistito, indipendentemente dalla titolarità dell'assegno per assistenza personale continuativa.

Nel caso di ricovero, la presenza dell'accompagnatore può essere autorizzata esclusivamente nel caso in cui la struttura ospitante attesti l'impossibilità di fornire assistenza adeguata alle esigenze dell'assistito.

Le spese di viaggio debbono essere commisurate al mezzo di trasporto ritenuto più idoneo dal dirigente medico, valutate le difficoltà di deambulazione e movimento dell'assistito.

Per il calcolo del rimborso della spesa derivante dall'uso dell'autovettura di proprietà dell'assistito e/o di un accompagnatore, dovrà essere utilizzato lo stesso criterio vigente per il rimborso dell'analoga spesa spettante al dipendente dell'Istituto inviato in missione.

Articolo 23 - (Modalità di pagamento)

Il pagamento della fornitura avverrà previa:

- acquisizione della fattura rilasciata dalla azienda fornitrice comprensiva della dichiarazione di consegna o di spedizione del dispositivo tecnico;
- esito positivo del collaudo, se previsto;
- verifica sulla corrispondenza delle tariffe applicate ai criteri contenuti negli allegati 2 e 3;

- verifica degli eventuali contributi erogati agli assistiti da altre Amministrazioni.

Nel caso di collaudo positivo, il pagamento della fornitura avverrà entro i 90 gg successivi ai tempi per il collaudo di cui all'art. 17.

Nel caso di esito negativo del collaudo, i 90 gg per il pagamento decorreranno dalla successiva data di collaudo positivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'assistito sia impossibilitato a ritirare un dispositivo tecnico su misura, la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dalla Unità Territoriale di competenza, l'azienda abilitata procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di avvenuta consegna, nei seguenti termini:

- 80% dell'importo della fornitura per i dispositivi tecnici pronti per la prova;
- 100% dell'importo della fornitura per i dispositivi tecnici pronti per la consegna.

Dai sopra citati importi devono essere preventivamente esclusi i codici di aggiuntivo, di riparazione, di extratariffario relativi a parti o componenti riutilizzabili dal fornitore.

TITOLO II

LIVELLI DELLE PRESTAZIONI

Articolo 24 - (*Lesioni dell'apparato visivo*)

Agli assistiti che abbiano riportato **lesioni dell'apparato visivo** sono forniti nei casi di:

- **semplici disturbi funzionali** : un paio di occhiali adeguati;
- **amaurosi unilaterale con conservazione del bulbo oculare** : un paio di occhiali affumicati protettivi, o correttivi ove preesistano vizi di rifrazione nell'occhio non infortunato;
- si rilevi una notevole **differenza di rifrazione fra i due occhi (afachia monolaterale, astigmatismo con retrazione cicatriziale, cheratocono, ecc.) ed in tutti i casi in genere nei quali sia comprovata l'intollerabilità degli occhiali** : una lente a contatto per l'occhio infortunato;
- **afachia sia mono che bilaterale** : lenti artificiali intraoculari.

Ai fini della fornitura delle lenti a contatto e delle lenti intraoculari di cui ai precedenti punti c) e d), si dovrà tenere anche conto della tollerabilità del dispositivo, dell'età del soggetto e del tipo di attività lavorativa eventualmente svolta.

La fornitura delle lenti a contatto o delle lenti intraoculari può altresì essere autorizzata, ferme restando le condizioni di cui sopra, nei casi di infortunio lavorativo oculare monolaterale in cui si riscontri una preesistenza nell'altro occhio, secondo le ipotesi previste dagli Artt. 79, 80, 81, 82 del Testo Unico;

e) **anofalmo unilaterale** : un paio di occhiali affumicati protettivi o, ove preesistano vizi di rifrazione nell'occhio non infortunato, un paio di occhiali correttivi, nonché protesi oculari su misura:

- due protesi in vetro;
- una protesi oculare in resina quando sia accertata la non idoneità in vetro;
- una protesi in resina con la tecnica dell'impronta nei casi di cavità che hanno subito gravi danni anatomici e/o tollerano con difficoltà altri tipi di protesi.

f) **bulbi subatrofici o cavità anoftalmiche insufficienti** , protesi su misura:

- due protesi a guscio in vetro;
- una protesi a guscio in resina quando sia accertata la non idoneità di quella in vetro;
- una protesi in resina con la tecnica dell'impronta nei casi di bulbi subatrofici che hanno conservato una certa sensibilità e tollerano con difficoltà altri tipi di protesi.

g) **cecità completa** : un paio di occhiali affumicati e protesi in cristallo o resina ove applicabili.

Articolo 25 - (Lesioni dentarie e maxillo-dentarie)

Agli assistiti che hanno subito **lesioni dentarie o maxillo-dentarie** sono fornite:

- una protesi idonea a ripristinare la funzione masticatoria confezionata con materiali e metodi tecnicamente adeguati, anche mediante implantologia, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dell'assenza di controindicazioni;
- la ricostruzione o la sostituzione della protesi, se ritenuta necessaria per sopravvenuta inefficienza o per modificazione dello stato della bocca;
- la riparazione o la sostituzione di apparecchi di protesi o anche di singoli elementi dentari protesici danneggiati a seguito di infortunio sul lavoro.

Articolo 26 - (Lesioni dell'udito e lesioni auricolari)

Agli assistiti con **menomazione bilaterale dell'udito** è fornito un apparecchio elettroacustico mono o bilaterale, analogico o digitale, del tipo più idoneo al deficit uditivo, se questo risulta atto a migliorare la funzione uditiva.

Inoltre, agli assistiti che abbiano riportato l'asportazione di uno o di entrambi i padiglioni auricolari sono fornite protesi confezionate con materiali e metodi tecnicamente adeguati.

Articolo 27 - (Lesioni laringo-tracheali)

Agli assistiti che a seguito di lesioni laringo-tracheali abbiano riportato la perdita o la diminuzione della funzione della fonazione, è fornito un apparecchio elettrofonetico del tipo più idoneo.

Articolo 28 - (Lesioni del rachide)

Agli assistiti con lesioni a carico del rachide sono forniti per esiti di:

- a) lesioni traumatiche che abbiano dato luogo a deformità regionali, a contratture muscolari dolorose, a fenomeni di spondilo-artrosi post-traumatica: un ortesi toraco-lombo-sacrale del tipo più idoneo;
- b) lesioni traumatiche a carico del segmento cervicale che abbiano dato luogo a contratture muscolari dolorose, a fenomeni di cervico-artrosi post-traumatica: una ortesi cervico-dorsale del tipo più idoneo.

Articolo 29 - (Lesioni degli arti superiori)

Agli assistiti con menomazioni a carico degli arti superiori sono fornite per esiti di:

- a) disarticolazione scapolo-omeroale: una protesi estetica con estetizzazione della spalla, e, qualora tecnicamente possibile, una protesi funzionale ad energia extracorporea (ad esempio mioelettrica);
- b) amputazione transomeroale o disarticolazione di gomito: una protesi estetica, ed inoltre, una protesi funzionale ad energia corporea o extracorporea comprendente, eventualmente, dispositivi intercambiabili con la mano (gancio da lavoro, manipolatore ecc.), atti a facilitare l'attività lavorativa;
- c) amputazione transradiale o disarticolazione radio-carpica: una protesi estetica ed, inoltre, una protesi funzionale ad energia corporea o extracorporea (ad esempio mioelettrica) comprendente, eventualmente, dispositivi intercambiabili con la mano (gancio da lavoro, manipolatore ecc.), atti a facilitare l'attività lavorativa;
- d) amputazione parziale della mano e/o parziale o totale di dita: una protesi estetica del tipo ritenuto più idoneo.

Nei casi suddetti, la protesi funzionale (ad energia corporea o extracorporea) potrà essere concessa, qualora sia tecnicamente possibile la sua applicazione.

Inoltre, sono concesse:

- e) per pseudo-artrosi di braccio o di avambraccio, stabilizzata, in quanto non ritenuto possibile un efficace trattamento chirurgico: una ortesi adeguata, con o senza articolazione;
- f) per mano cadente in esito a paralisi del radiale: una ortesi adeguata.

Per le amputazioni o lesioni degli arti superiori possono essere, inoltre, concesse:

- 1) una protesi od un'ortesi di riserva, dopo almeno sei mesi di adattamento all'uso della prima fornitura; i tempi di rinnovo della protesi di riserva sono quelli previsti per la tipologia di protesi realizzata;
- 2) una protesi del tipo esoscheletrico o un'ortesi da bagno o per igiene personale, per tutti i livelli di amputazione o di lesione per i quali la tecnologia ne consenta la costruzione, dopo almeno sei mesi di adattamento all'uso della protesi od ortesi di normale dotazione; i termini di rinnovo sono quelli previsti dall' allegato 4;
- 3) una protesi od un'ortesi per attività sportive, sentito il parere del funzionario socio-educativo che ne verifica l'utilità ai fini socio-ricreativi e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche generali dell'assistito da parte del medico prescrittore; nel caso di protesi o ortesi per attività agonistica la concessione della fornitura sarà subordinata alla presentazione di certificazione medica di idoneità sportiva; i termini di rinnovo sono quelli previsti dall'allegato 4;
- 4) una sola protesi in silicone ad alta cosmesi per le sole amputazioni parziali della mano e/o parziali o totali di dita (punto d); per questo tipo di protesi, l'azienda fornitrice deve tassativamente allegare al preventivo le seguenti dichiarazioni: istruzioni per la pulizia, per la manutenzione e per la riparazione; i termini di garanzia sono quelli previsti dall' allegato 3; i termini di rinnovo sono quelli previsti dall' allegato 4;
- 5) una protesi lavorativa e funzionale, del tipo ritenuto idoneo, per le sole amputazioni parziali della mano (punto d); i termini di rinnovo sono quelli previsti dall' allegato 4.

Articolo 30 - *(Accessori per protesi ed ortesi degli arti superiori)*

Con la fornitura delle protesi per amputazione o lesione di arto superiore sono forniti tutti gli accessori necessari (coprimoncone, maglia tubolare, attrezzi da lavoro, ausili per l'igiene personale, prodotti per la protezione del moncone).

Articolo 31 - *(Lesioni degli arti inferiori)*

Agli assistiti con menomazioni a carico degli arti inferiori sono forniti:

- a) per accorciamento di un arto limitato a due centimetri: un rialzo (interno o esterno) o un plantare del materiale ritenuto più idoneo da applicarsi su calzature di serie ovvero, valutata la necessità, su "calzature ortopediche predisposte di serie"; per accorciamento superiore a due centimetri: una "calzatura ortopedica con rialzo costruita su misura" ed una "calzatura ortopedica di accompagnamento costruita su misura"; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa la fornitura di riserva;
- b) per pseudo-artrosi del femore o della tibia, nei casi in cui non sussista indicazione per un intervento chirurgico: un tutore ortopedico adeguato alla lesione e, nei casi in cui il tutore comprenda anche il piede, un paio di calzature; dopo almeno 6 mesi dal primo, è concesso un tutore di riserva;
- c) per deformità post-traumatiche del piede non suscettibili di correzione chirurgica: una calzatura ortopedica costruita su misura ed una "calzatura ortopedica di accompagnamento costruita su misura"; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa la fornitura di riserva;
- d) per appiattimento post-traumatico dell'arcata plantare: un plantare ortopedico del tipo e materiale ritenuto più idoneo per il piede traumatizzato, un plantare predisposto per il piede controlaterale ed, inoltre, un paio di "calzature ortopediche di serie predisposte per plantare"; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa una fornitura di riserva (plantare ed eventuali calzature);
- e) per esiti post-traumatici di grave lesione legamentosa del ginocchio e/o altre lesioni del ginocchio non operabili, comportanti instabilità dello stesso: una ginocchiera articolata del tipo ritenuto più idoneo;
- f) per esiti post-traumatici, e/o paralitici e/o spastici: un adeguata ortesi con relative calzature, se necessarie; dopo almeno 6 mesi dalla prima, è concessa una fornitura di riserva;
- g) per esiti di amputazione interileoaddominale o disarticolazione coxofemorale: una protesi scheletrica-modulare;
- h) per esiti di amputazione transfemorale: una protesi esoscheletrica o scheletrica-modulare;
- i) per esiti di amputazione al livello del ginocchio (disarticolazione di ginocchio, Gritti): una protesi scheletrica-modulare;
- j) per esiti di amputazione transtibiale: una protesi esoscheletrica o scheletrica-modulare eventualmente anche con cosciale articolato al ginocchio;
- k) per esiti di amputazione o disarticolazione al livello della caviglia (Pirogoff, Syme): una protesi esoscheletrica, una "calzatura ortopedica di rivestimento a protesi costruita su misura" ed una "calzatura ortopedica d'accompagnamento costruita su misura ";

l) per esiti di amputazione parziale di avampiede (Lisfrance o Chopart): una protesi esoscheletrica, una "calzatura ortopedica di rivestimento a protesi costruita su misura " ed una "calzatura ortopedica d'accompagnamento costruita su misura";

m) per esiti di amputazione ai metatarsi (transmetatarsale): una protesi con ricostruzione dell'avampiede con materiale flessibile, un paio di "calzature ortopediche predisposte di serie ", oppure, se ritenute necessarie, una "calzatura ortopedica di rivestimento a protesi costruita su misura" ed una "calzatura ortopedica d'accompagnamento costruita su misura";

n) per esiti di disarticolazione di tutte le dita del piede: un plantare con riempitivo delle dita mancanti, una "calzatura ortopedica per plantare costruita su misura " con molla intersuola ed una "calzatura ortopedica d'accompagnamento costruita su misura "; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa una fornitura di riserva (calzature e plantare);

o) per esiti di amputazione (disarticolazione) di una o più dita del piede: un plantare con riempitivo delle dita mancanti ed un paio di "calzature ortopediche predisposte di serie"; nel caso di disarticolazione dell'alluce deve essere fornita una "calzatura ortopedica costruita su misura" con molla intersuola ed una calzatura ortopedica d'accompagnamento costruita su misura; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa una fornitura di riserva (calzature e plantare).

Inoltre, per le lesioni di arto inferiore possono essere concesse:

1) una protesi di riserva e le relative calzature anche nei casi da g) ad m), dopo sei mesi dalla fornitura della prima protesi definitiva; la protesi di riserva avrà caratteristiche funzionali pari o superiori alla prima protesi definitiva di normale dotazione; i tempi di rinnovo della protesi di riserva sono quelli previsti dall' allegato 4 per la tipologia di protesi realizzata;

2) una protesi da bagno o per igiene personale, del tipo esoscheletrico, per tutti i livelli di amputazione per i quali la tecnologia ne consenta la costruzione, dopo almeno sei mesi di adattamento all'uso della protesi definitiva di normale dotazione; i tempi di rinnovo sono quelli previsti dall' allegato 4; con le protesi da bagno possono essere concesse solo calzature d'accompagnamento di serie del tipo sportivo; sulle protesi da bagno non possono essere applicati piedi ad accumulo-restituzione di energia (extratariffari); la protesi da bagno non deve essere considerata una protesi di riserva;

3) un'ortesi da bagno o per igiene personale, per tutte le lesioni per le quali la tecnologia ne consenta la costruzione, dopo almeno sei mesi di adattamento all'uso dell'ortesi di normale dotazione; i tempi di rinnovo sono quelli previsti in allegato 4;

4) una protesi per attività sportive, sentito il parere del funzionario socio-educativo che ne verifica l'utilità ai fini socio-ricreativi e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche generali dell'assistito da parte del medico prescrittore; il tempo di rinnovo è analogo a quello previsto per il livello ed il sistema di costruzione adottato; nel caso di protesi per attività agonistica la concessione della fornitura sarà subordinata alla presentazione di certificazione medica di idoneità sportiva; i tempi di rinnovo delle protesi per attività sportive sono quelli previsti dall' allegato 4;

5) l'applicazione del ginocchio a completo controllo elettronico nei casi da g) ad i); la concessione dell'autorizzazione è subordinata al tassativo rispetto delle norme riportate nell'allegato 5 "Ginocchio a completo controllo elettronico: norme per l'autorizzazione"; il ginocchio a completo controllo elettronico può essere applicato su una sola protesi: o su quella di normale dotazione o su quella di riserva; i termini di garanzia e di rinnovo sono quelli previsti rispettivamente negli allegati 3 e 4;

6) una sola cosmesi in silicone personalizzata nei casi da g) a j); l'azienda fornitrice deve tassativamente allegare al preventivo le seguenti dichiarazioni: a) istruzioni per la pulizia, per la manutenzione e per la riparazione; b) possibilità di utilizzare la cosmesi sulla protesi di normale dotazione, di riserva e da bagno anche nel caso di sostituzione dell'invasatura; i termini di garanzia sono quelli previsti dall' allegato 3; i termini di rinnovo sono quelli previsti dall' allegato 4;

7) una protesi in silicone personalizzato, nei casi l) ed m), in sostituzione della protesi da bagno e di quella di riserva; l'azienda fornitrice deve tassativamente allegare al preventivo le seguenti dichiarazioni: istruzioni per la pulizia, per la manutenzione e per la riparazione; i termini di garanzia sono quelli previsti dall' allegato 3; i termini di rinnovo sono quelli previsti dall' allegato 4.

Le calzature ortopediche antinfortunistiche e la fornitura di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale spetta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera d), del D.lgs del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 32 - *(Accessori per protesi degli arti inferiori)*

Unitamente alle protesi per arti inferiori sono forniti gli accessori di cui al seguente elenco:

1) un bastone del tipo ritenuto più idoneo e/o un paio di stampelle regolabili in altezza e/o un deambulatore qualora se ne ravvisi la necessità;

2) una sola ginocchiera in tessuto elastico o altro materiale (stirene, gel di silicone, uretano), per ogni protesi (di normale dotazione, di riserva, da bagno, per attività sportiva) transtibiale priva di cosciale, in alternativa al cinturino (coscialino) sovrarotuleo; i termini di garanzia sono quelli previsti dall'allegato 3;

3) un plantare predisposto, del tipo ritenuto più idoneo, per prevenire e contenere l'eventuale appiattimento del piede superstite; in questo caso, deve essere fornito un paio di "calzature ortopediche predisposte di serie"; dopo almeno 6 mesi dalla prima fornitura è concessa una fornitura di riserva (plantare);

4) in assenza di plantare: un paio di calzature (di rivestimento protesi e di accompagnamento per il piede superstite) di serie;

5) per le protesi transtibiali: due coprimonconi di lana, due di cotone e tre di nylon; la fornitura sopra indicata, qualora lo si ritenga necessario, può essere completata con tre coprimonconi in gel di silicone; cinque coprimonconi di nylon per la protesi da bagno;

6) per le protesi transfemorali: una valvola di scorta e 4 calze per infilare la protesi nel caso di invasatura con sospensione a tenuta pneumatica; 4 calze di cotone o di lana nel caso di invasatura che utilizzi sistemi di sospensione con cinghie e/o bretellaggi;

7) kit di prodotti per la protezione del moncone. La quantità minima che può essere fornita semestralmente è costituita dai seguenti prodotti:

- modulatore della traspirazione del moncone, circa 100 ml;
- prodotto specifico per agevolare lo scivolamento del moncone all'interno dell'invasatura e/o della cuffia, circa 300 ml.

Le forniture di questi prodotti devono essere tenute separate (autorizzazione specifica) dalle forniture di altri dispositivi.

Per gli apparecchi ortopedici di arto inferiore vale quanto indicato al punto 1). Inoltre, è fornito un paio di calze protettive di lana o di cotone.

Articolo 33 - *(Ventriera, cinti, calze elastiche, dispositivi tecnici per ustionati)*

Agli assistiti con ernia inguinale post-traumatica, non operabile, sono forniti all'occorrenza ventriera elastica o cinto erniario o cintura pelvica o dispositivi tecnici similari.

Agli assistiti con varici post-traumatiche di arto inferiore sono fornite: due calze elastiche per l'arto interessato o altro idoneo dispositivo tecnico contenitivo.

Gli stessi dispositivi tecnici sono forniti agli assistiti con edema post-traumatico, alterazioni circolatorie post-flebitiche ed in tutti quei casi nei quali vi sia prescrizione medica.

Agli ustionati sono forniti adatti dispositivi tecnici quali, ad esempio: corpetti, collants compressivi, guanti, bende elastiche, coperture in silicone .

Articolo 34 - *(Asportazione del cuoio capelluto)*

Agli assistiti che abbiano riportato l'asportazione del cuoio capelluto totale o parziale sono fornite contemporaneamente due parrucche dello stesso tipo e del materiale ritenuto più idoneo, ivi compresi gli interventi necessari per un'adeguata conservazione ed utilizzo.

Qualora per condizioni anatomiche locali, la protesi non venga tollerata per motivate esigenze estetiche o psichiche, si possono prescrivere materiali e metodi appropriati, ivi compreso il trapianto di capelli, accertate le indicazioni e l'assenza di controindicazioni.

Articolo 35 - *(Forniture per casi particolari)*

Agli invalidi affetti da paraplegia o tetraplegia, paraparesi o tetraparesi, possono essere forniti :

1.1 Dispositivi tecnici per la stazione eretta e/o la deambulazione :

- a) ortesi di arto (tutori);
- b) ortesi di tronco (corsetti e/o ventriera elastiche);
- c) ausili per la deambulazione (stampelle o tetrapodi e/o un deambulatore);
- d) apparecchio di statica;

1.2 Dispositivi tecnici di postura e antidecubito, ausili per igiene personale :

- a) letto ortopedico corredato di eventuali accessori (comandi elettrici, tavolino, ecc.);
- b) materasso antidecubito, accessori per il letto;
- c) cuscini antidecubito: uno per carrozzina, uno per autovettura ed un cuscino di riserva per la carrozzina o per l'autovettura;
- d) accessori per igiene personale (cateteri e raccoglitori d'urina, schizzettoni, due padelle, due pappagalli, bacinelle, guanti monouso sterili, assorbenti) e, più in generale, presidi vari per l'incontinenza, mini ausili per migliorare la qualità della vita quotidiana (maniglioni, sostegni, pinze prensili, ausili per il bagno);

1.3 Dispositivi tecnici per la mobilità, i trasferimenti e la movimentazione :

- una carrozzina imbottita con eventuali aggiuntivi;
- una carrozzina da doccia-bagno o un sedile per doccia-bagno o una sedia per doccia-bagno;
- un solleva ammalati;
- una carrozzina ad autospinta ed una di riserva dello stesso tipo o con caratteristiche superiori, dopo almeno 6 mesi di adattamento all'uso dalla prima fornitura, comunque rinnovabile nei termini previsti;
- una carrozzina e altri ausili per attività sportiva, sentito il parere del funzionario socio-educativo che ne verifica l'utilità ai fini socio-ricreativi o riabilitativi previa valutazione anche delle condizioni psico-fisiche generali dall'assistito da parte del medico prescrittore; la fornitura delle carrozzine sportive per attività agonistica è subordinata alla presentazione di certificazione medica di idoneità alla pratica dello sport; i tempi di rinnovo sono quelli previsti dall' allegato 4;
- una carrozzina verticalizzabile in alternativa al dispositivo previsto al punto 1.1 lettera d);
- una carrozzina per esterni con trazione a motore elettrico, corredata degli accessori necessari, in relazione alle funzionalità residue;
- una carrozzina per esterni con trazione a motore a scoppio di cilindrata non superiore a 50 c.c. o in alternativa altro veicolo a motore diesel o benzina comunque guidabile con la documentazione prescritta dalla vigente normativa con eventuali modifiche e/o adattamenti necessari, in relazione alle funzionalità residue dell'assicurato, con esclusione dei cosiddetti "quad";
- in alternativa ai veicoli indicati al punto precedente è possibile fornire i comandi speciali e/o eventuali adattamenti alla autovettura di proprietà dell'assicurato stesso o della persona di cui risulta fiscalmente a carico, ai sensi del successivo art. 39;
- attrezzi atti a migliorare e/o a mantenere il tono muscolare e l'escursione articolare (cyclette, parallele, molle di estensione, pesi, tappetini in gommapiuma, stimolatori elettrici, ed altri attrezzi finalizzati allo stesso scopo);

1.4 Sistemi domotici di cui all'art 41.

Agli invalidi con impossibilità quasi completa di deambulazione con qualsiasi dispositivo tecnico a causa di amputazione bilaterale di arto inferiore o di gravi deformità ad entrambi gli arti inferiori, possono essere forniti i dispositivi tecnici per la mobilità, i trasferimenti e la movimentazione di cui alle lettere b), d), e), g), h), i) del punto 1.3.

Agli invalidi con impossibilità di utilizzo di qualsiasi dispositivo tecnico a causa di amputazioni bilaterali di arto superiore con grave limitazione dell'autonomia o di gravi deformità degli arti superiori, possono essere forniti i dispositivo tecnico di cui alle lettere h) e i) del punto 1.3.

Agli invalidi affetti da cecità o riduzione grave della vista (con residuo visivo non superiore a un decimo per entrambi gli occhi con correzione), vengono forniti: un orologio tattile da polso o da tasca, un bastone bianco rigido o pieghevole, dispositivi di cui alla lettera j) del punto 1.3 ed eventuali altri ausili percettivi e/o tecnici del tipo ritenuto più idoneo.

Agli invalidi affetti da insufficienza respiratoria-cronica conseguente a malattia professionale, ove sia accertata la necessità, può essere concesso un concentratore di ossigeno e/o, quando occorra, un apparecchio per la ventilazione polmonare. Inoltre, agli stessi, se allettati, possono essere forniti anche i dispositivi per il controllo del microclima ambientale di cui all'art. 42.

I dispositivi tecnici e gli ausili sopra previsti possono altresì essere concessi qualora la natura dei postumi conseguenti ad infortunio o malattia professionale li renda necessari, anche quando detti postumi siano diversi da quelli indicati nel presente articolo.

TITOLO III

PARTICOLARI DISPOSITIVI

Articolo 36 - *(Autorizzazione, modalità di pagamento)*

La concessione dei dispositivi particolari e delle altre prestazioni di cui al presente Titolo, riconducibili alla lettera c) dell'art. 5, è autorizzata dal funzionario amministrativo sulla base:

- delle valutazioni svolte dall'equipe multidisciplinare di primo livello nell'ambito di un progetto riabilitativo individualizzato, costituite:
- dalla relazione del dirigente medico, che esprime le valutazioni di competenza circa l'adeguatezza del dispositivo particolare e/o intervento da erogare in relazione alla patologia dell'infortunato;
- dalla relazione del funzionario socio – educativo;
- dalle relazioni tecniche di volta in volta necessarie in relazione alla tipologia di fornitura;
- del rispetto delle procedure previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile.

Il pagamento della fornitura avverrà, nei termini di cui all'art. 23, previa:

- acquisizione della fattura rilasciata dalla azienda fornitrice comprensiva della dichiarazione di consegna del dispositivo tecnico e/o degli interventi realizzati;
- esito positivo del collaudo.

Articolo 37 - *(Esecuzione di opere murarie e modifiche impiantistiche nell'abitazione)*

L'esecuzione di opere murarie necessarie per il superamento/abbattimento di barriere architettoniche, l'installazione di dispositivi domotici o per il controllo del microclima ambientale e le modifiche impiantistiche possono essere autorizzate solo quando l'unità immobiliare risulti:

- già esistente, non di recente costruzione o in costruzione;
- “prima casa” di proprietà dell'assistito o dei familiari conviventi con lo stesso e, comunque, sua abituale dimora; nel caso in cui l'abitazione sia di proprietà di un familiare, dovrà essere acquisito il consenso di quest'ultimo;
- condotta in locazione e, comunque, sua effettiva e abituale dimora; il proprietario della stessa deve fornire il consenso all'esecuzione dei lavori mediante attestazione scritta, dalla quale risulti anche la volontà di esonerare l'Istituto da qualsiasi onere finanziario connesso al ripristino dello stato originario dei luoghi che il proprietario stesso intenderà sostenere alla cessazione del contratto di locazione.

Nel caso in cui i lavori interessino l'esterno dell'unità immobiliare non di proprietà dell'assicurato, è necessario acquisire il consenso scritto del proprietario e/o dei condomini.

Articolo 38 - *(Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambiente domestico)*

Nei confronti degli assistiti che a causa delle menomazioni subite sono penalizzati nella loro mobilità, al fine di rendere accessibile e fruibile la loro abitazione e migliorare la loro autonomia, l'Istituto interviene con la fornitura sia di dispositivi che di opere per il superamento e/o l'abbattimento delle barriere architettoniche.

La concessione dei dispositivi e degli interventi per il superamento e/o per l'abbattimento delle barriere architettoniche è autorizzata nei termini previsti dall'art. 36.

I dispositivi concedibili per il superamento delle barriere architettoniche sono: montascale (a ruote o a cingoli) o carrozzella montascale o scivolo mobile o servoscala o ascensore o elevatore, secondo la convenienza e l'idoneità della soluzione.

La fornitura dei sopra indicati dispositivi non esclude la concessione di un altro e diverso dispositivo, comunque, previo accertamento della necessità dell'assistito da parte dell'equipe multidisciplinare.

I dispositivi montascale e le carrozzelle montascale possono essere concessi anche a noleggio secondo le modalità previste dall'art. 15.

Gli interventi (opere) di abbattimento o superamento delle barriere architettoniche sono concessi nei termini previsti dall'art. 37.

La concessione degli interventi (opere) per il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre alla documentazione prevista dall'art. 36, è subordinata all'acquisizione del parere del tecnico competente della Consulenza Tecnica per l'Edilizia della Direzione Regionale, riguardante la congruità del/dei preventivi di spesa ricevuti.

L'autorizzazione alla fornitura può essere concessa se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 36.

L'Istituto finanzia fino alla concorrenza dell'intera spesa ritenuta congrua gli interventi, di cui ai commi precedenti, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Dal finanziamento sarà dedotto l'ammontare di eventuali contributi corrisposti allo stesso titolo da altri Enti o Amministrazioni; qualora i predetti contributi vengano corrisposti successivamente all'erogazione del finanziamento dell'Istituto, l'assistito sarà tenuto a rimborsare all'INAIL l'importo corrispondente percepito.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alle richieste di finanziamento presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale l'assistito indichi l'importo dei finanziamenti eventualmente ottenuti da altri Enti o Amministrazioni e s'impegni a rimborsare all'INAIL i finanziamenti che dovessero essere erogati successivamente alla presentazione della domanda o all'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto.

Qualora si dovesse accertare la mendacità della dichiarazione dell'assistito e/o l'inadempimento all'obbligo del rimborso, l'Ente, oltre a presentare regolare denuncia alle autorità competenti, richiederà la restituzione della somma completa erogata e, per il futuro, si riserverà se autorizzare o meno il rinnovo delle opere per il superamento e/o abbattimento delle barriere architettoniche.

La spesa autorizzata dovrà comprendere il valore di tutte le spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi, dalla progettazione al collaudo dei lavori.

Il collaudo dei dispositivi tecnici per i quali è richiesta l'installazione (servoscala, ascensori, elevatori) e delle opere per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche, si riterrà effettuato con esito positivo solo dopo aver acquisito:

la dichiarazione di accettazione del dispositivo e/o dell'opera da parte dell'assistito;

- il collaudo tecnico dell'opera e/o del dispositivo da parte dei fornitori o installatori o altri Istituti, se previsto dalle norme vigenti in materia;
- la certificazione di garanzia del dispositivo e/o dell'opera rilasciata dal fornitore o installatore;
- il benessere alla conformità dei lavori al progetto, approvato dal parte del tecnico competente della Consulenza Tecnica per l'Edilizia della Direzione Regionale.

Il pagamento della fornitura avviene nei termini previsti dall'art. 36 e solo dopo aver acquisito gli originali delle fatture relative alle spese autorizzate.

Sono a carico dell'assicurato sia le spese di riparazione che di ordinaria e straordinaria manutenzione connesse agli interventi (opere) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'Unità Territoriale interviene con spesa a proprio carico per la fornitura e le riparazioni dei montascale (a ruote o a cingoli), carrozzelle montascale e degli altri dispositivi (scivoli mobili, servoscala, ascensore, elevatore) a questi assimilabili, forniti dall'Istituto.

Le spese di ordinaria manutenzione relative ai dispositivi di cui al comma precedente sono a carico dell'assistito.

Il rinnovo dei singoli interventi (opere), dei dispositivi tecnici e degli apparecchi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche avviene nei termini previsti in allegato 4.

Articolo 39 - *(Comandi speciali e adattamenti – modifiche dei veicoli)*

Sulla base della procedura prevista dall'art. 36, le Unità Territoriali possono concedere:

a) i comandi speciali per la guida del veicolo e/o gli adattamenti necessari a permettere l'accesso nel veicolo, all'assistito:

1) munito di speciale patente di guida;

2) non ancora in possesso della patente di guida speciale, ma in possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale, riportante la prescrizione degli adattamenti necessari per la conduzione del veicolo;

b) i soli adattamenti del veicolo necessari a garantire l'accesso e/o il trasporto, all'assistito:

1) non idoneo alla guida;

2) idoneo alla guida, ma che ne faccia specifica richiesta, in alternativa alla concessione dei comandi speciali.

Nel caso in cui l'assistito sia in possesso anche della patente A speciale che lo abilita alla guida di motocicli, l'Unità Territoriale può concedere i relativi comandi speciali e/o adattamenti necessari, esclusivamente in alternativa ai comandi speciali e/o adattamenti per l'autoveicolo.

La richiesta di installazione dei comandi speciali e/o degli adattamenti deve essere formulata per iscritto dall'assistito.

Nella richiesta l'assistito è tenuto a precisare se il veicolo interessato dalle predette modifiche sia o meno di sua proprietà.

Nel caso di veicolo non di proprietà dell'assistito (persona fiscalmente a carico, accompagnatore o terza persona), deve essere fornita dal richiedente apposita autorizzazione alla modifica del veicolo ed, eventualmente, alla variazione della sua destinazione d'uso, rilasciata dal proprietario.

L'autorizzazione alla fornitura può essere concessa:

- in presenza della documentazione prevista dall'art. 36;
- in presenza del certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale (richiesto solo per la guida del veicolo);
- in presenza della copia della speciale patente di guida con allegata, solo nel caso di speciale patente del nuovo tipo, anche una copia del certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale o dell'estratto della prescrizione con i codici ed i relativi sottocodici, rilasciati dagli uffici competenti della Motorizzazione;
- in presenza della certificazione richiesta al comma 1, lettera a), punto 2, del presente articolo, qualora non sia ancora disponibile la patente speciale.
- con spesa, al netto di eventuali contributi previsti ed erogati all'assistito, allo stesso titolo, da altre Amministrazioni.

L'Unità Territoriale può autorizzare la fornitura presso:

- il produttore del veicolo o suo concessionario o suo rivenditore autorizzato;
- le officine meccaniche autorizzate che diano garanzia di qualità;
- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio.

Il collaudo dei comandi speciali e degli adattamenti/modifiche dei veicoli deve attestare la loro regolare rispondenza alle condizioni tecniche previste nella fornitura e si ritiene effettuato solo dopo aver acquisito:

- il collaudo tecnico, ove previsto, dei dispositivi installati, rilasciato dagli organi competenti e riportato sulla carta di circolazione del veicolo;
- la certificazione di garanzia dei dispositivi installati, rilasciata dall'installatore o dal fornitore dei dispositivi tecnici.

Sono rimborsabili, su richiesta dell'assistito, le spese sostenute per il collaudo e per l'eventuale trasporto del veicolo dal fornitore/installatore presso la sede del collaudo.

Su autorizzazione dell'Unità Territoriale competente, ai fini del successivo rimborso, possono essere anticipate dall'assistito tutte le spese attinenti comandi speciali e/o adattamenti.

Ai fini del rimborso di cui al precedente comma, l'assistito deve presentare la documentazione attestante:

- l'avvenuta installazione dei dispositivi (carta di circolazione);
- l'avvenuto collaudo (carta di circolazione);
- l'acquisizione della patente di guida e della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale;
- la fattura della spesa sostenuta indicante chiaramente il costo dei materiali e quello della manodopera.

Ai fini del rimborso della spesa per la fornitura del cambio automatico, l'assistito deve presentare, oltre alla documentazione di cui al

precedente comma, anche una certificazione rilasciata dal concessionario rivenditore del veicolo, attestante il costo specifico di tale accessorio, il cui importo, ai predetti fini, non può in ogni caso essere superiore al valore indicato nel listino prezzi pubblicato dalle case automobilistiche.

Le spese per gli interventi di riparazione sui dispositivi tecnici forniti sono a totale carico dell'Istituto, mentre quelli di ordinaria manutenzione sono a carico dell'assistito, come previsto dall'art. 19.

Il rinnovo dei comandi speciali e degli adattamenti e/o modifiche dei veicoli concessi a favore dell'assistito, avviene nei termini previsti dall'allegato 4.

Articolo 40 - *(Ausili informatici)*

Allo scopo di facilitare il recupero dell'autonomia originaria, ovvero la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione ed alla cultura ai fini dell'integrazione sociale e lavorativa, sono forniti ausili informatici, nei limiti in cui siano ritenuti necessari dall'équipe multidisciplinare in conseguenza della natura e della gravità dell'invalidità patita.

L'Istituto, a supporto, fornisce interventi di tipo formativo e mette a disposizione un sistema informativo dedicato ai temi della disabilità, totalmente accessibile.

Per ausili informatici si intendono i computer, le periferiche ad essi collegati ed il software necessario per il loro funzionamento e caratterizzazione.

Gli ausili informatici possono essere concessi agli assistiti:

- non vedenti o ipovedenti;
- con gravi menomazioni del linguaggio;
- tetraplegici, tetraparetici, paraplegici, paraparetici;
- amputati bilaterali di arto superiore (con esclusione delle amputazioni digitali) e arto inferiore (con livelli distali alla disarticolazione del ginocchio);
- con altre menomazioni, anche meno gravi, che ne facciano richiesta sulla base di specifici progetti mirati al loro reinserimento lavorativo, approvati o promossi dall'équipe multidisciplinare.

La fornitura degli ausili informatici deve scaturire da una valutazione dell'équipe multidisciplinare, integrata dal funzionario informatico, come previsto dall'art. 36.

La fornitura può comprendere:

- un computer (home e personal);
- le periferiche necessarie e del tipo ritenuto idoneo (stampante, scanner, mouse ecc.);
- il software necessario per il funzionamento e la caratterizzazione del computer;
- le eventuali interfacce "uomo-macchina" che permettano di facilitare il controllo dell'ausilio.

Le Unità Territoriali possono autorizzare la fornitura presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio;
- altre aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità e un adeguato supporto ed assistenza tecnica, nel rispetto delle procedure d'acquisto previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile.

Il collaudo compete all'équipe multidisciplinare di primo livello, integrata dal funzionario informatico, che deve acquisire, ove necessario, le eventuali certificazioni e documentazioni.

Il collaudo si riterrà effettuato con esito positivo solo dopo aver:

- verificato la regolare rispondenza degli ausili alle condizioni tecniche previste dall'équipe multidisciplinare;

- verificato la presenza di tutti i manuali e le istruzioni d'uso dei dispositivi;
- acquisito la dichiarazione di accettazione dell'ausilio da parte dell'assistito;
- acquisito le certificazioni di sicurezza, qualora previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- acquisito la certificazione di garanzia dell'ausilio, rilasciata dal fornitore.

Il pagamento della fornitura avviene nei termini previsti dall'art. 36.

Le spese per gli interventi di riparazioni sui dispositivi informatici sono a totale carico dell'Istituto, mentre quelle di ordinaria manutenzione, ivi incluso l'aggiornamento del software, sono a carico dell'assistito, come previsto dall'art. 19.

Il rinnovo degli ausili informatici concessi a favore dell'assistito avviene nei termini previsti dall'allegato 4.

Articolo 41 - (Ausili domotici)

Al fine di facilitare il recupero dell'autonomia all'interno della propria abitazione, sono forniti ausili domotici, nei limiti in cui siano ritenuti necessari dall'équipe multidisciplinare, in conseguenza della natura e della gravità dell'invalidità patita.

Per ausili e sistemi domotici si intendono le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie elettroniche e/o elettromeccaniche, comandati e controllati anche tramite telecomandi o supporti informatici (computer).

Gli ausili domotici possono essere concessi agli assistiti:

- non vedenti;
- tetraplegici, tetraparetici, paraplegici, paraparetici;
- amputati bilaterali di arto superiore (con esclusione delle amputazioni digitali);
- con gravi amputazioni e malformazioni bilaterali di arto inferiore (con livelli distali alla disarticolazione del ginocchio).

La fornitura degli ausili domotici deve scaturire da una valutazione dell'équipe multidisciplinare, integrata dal consulente tecnico per l'edilizia ovvero da altre professionalità che risultino necessarie.

Gli ausili domotici, che richiedono per la loro installazione interventi murari o modifiche impiantistiche, possono essere concessi nei termini previsti dall'art. 37.

Le Unità Territoriali possono autorizzare la fornitura presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio;
- altre aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità e un adeguato supporto ed assistenza tecnica, nel rispetto delle procedure d'acquisto previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile.

Il collaudo compete all'équipe multidisciplinare di primo livello, integrata dal consulente tecnico per l'edilizia, ovvero da altre professionalità che risultino necessarie, le quali devono acquisire, ove necessario, le eventuali certificazioni e documentazioni.

Il collaudo si riterrà effettuato con esito positivo solo dopo aver:

- verificato la regolare rispondenza degli ausili alle condizioni tecniche previste dall'équipe multidisciplinare;
- verificato la presenza di tutti i manuali e le istruzioni d'uso dei dispositivi;
- acquisito la dichiarazione di accettazione da parte dell'assistito dei dispositivi installati;
- acquisito le certificazioni di sicurezza, qualora previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- acquisito la certificazione di garanzia dell'ausilio, rilasciata dal fornitore/ installatore.

Il pagamento della fornitura avviene nei termini previsti dall'art. 36.

Le spese per gli interventi di riparazioni sui dispositivi di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Istituto mentre quelle di ordinaria manutenzione, ivi incluso gli eventuali aggiornamenti del software, sono a carico dell'assistito, come previsto dall'art. 19.

Il rinnovo degli ausili domotici concessi a favore dell'assistito, avviene nei termini previsti dall'allegato 4.

Articolo 42 - *(Sistemi per il controllo del microclima ambientale)*

I sistemi per il controllo del microclima ambientale sono dispositivi (portatili o fissi a parete) in grado di prelevare l'aria dall'esterno, di filtrarla e di restituirla all'interno dei locali dell'abitazione con temperatura e grado di umidità controllata.

Questi dispositivi possono essere concessi, ove sia accertata la necessità, agli invalidi tetraplegici o tetraparetici o con grave insufficienza respiratoria-cronica allettati.

La fornitura di tali dispositivi deve scaturire da una valutazione dell'équipe multidisciplinare integrata dal consulente tecnico per l'edilizia.

Le Unità Territoriali possono concedere un dispositivo mobile di controllo del microclima o uno fisso a parete.

Le Unità Territoriali possono autorizzare la fornitura presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio;
- altre aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità e un adeguato supporto ed assistenza tecnica, nel rispetto delle procedure d'acquisto previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile.

Il collaudo compete all'équipe multidisciplinare di primo livello, integrata dal consulente tecnico per l'edilizia, che deve acquisire, ove necessario, le eventuali certificazioni e documentazioni.

Il collaudo si riterrà effettuato con esito positivo solo dopo aver:

- verificato la regolare rispondenza dei dispositivi alle condizioni tecniche previste dall'équipe multidisciplinare;
- acquisito la dichiarazione di accettazione da parte dell'assistito dei dispositivi installati;
- acquisito le certificazioni di sicurezza, qualora previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- acquisito la certificazione di garanzia dell'ausilio, rilasciata dal fornitore/ installatore.

Il pagamento della fornitura avviene nei termini previsti dall'art. 36.

Le spese per gli interventi di riparazioni sui dispositivi di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Istituto, mentre quelle di ordinaria manutenzione sono a carico dell'assistito, come previsto dall'art. 19.

Il rinnovo dei dispositivi per il controllo del microclima ambientale avviene nei termini previsti dall'allegato 4.